BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 1 – Norme generali

Le concessioni di contributi, benefici e vantaggi economici previste dal presente bando sono disposte in conformità alle normative comunitarie di cui al Bando CE 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis", pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379), al **Bando** (**UE**) n. **360/2012** della Commissione del 25 aprile 2012 ed alla Decisione della Commissione Europea del 7 maggio 2002, n. 241/01 ("Regime di aiuto a favore di imprese attive nel settore agricolo") e Bando CE della Commissione n. 1535/2007.

Art. 2 - Finalità

1. La Camera di Commercio I.A.A. di Pescara, al fine di favorire il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle imprese operanti nella provincia, con il presente contributo promuove l'introduzione dei sistemi per il controllo di gestione.
2. **Lo stanziamento previsto per l'iniziativa è pari a Euro cinquantamila (€ 50.000,00).**

Art. 3 - Soggetti Beneficiari e requisiti di ammissione

1. Sono ammessi al beneficio del contributo camerale, di cui al presente Bando, le imprese individuali, società, consorzi (esclusi i Consorzi all'esportazioni), cooperative iscritte al Registro delle Imprese di Pescara.
2. Costituisce requisito indispensabile che i servizi per i quali si richiede il contributo non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.
3. Per l'ammissione al contributo, sono inoltre necessari i seguenti requisiti:
a) essere iscritti al Registro delle Imprese di Pescara o avere una unità operativa in provincia di Pescara;
b) risultare impresa attiva al momento della presentazione della domanda;
c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
d) effettuare l'investimento per la sede o per l'unità locale situate in provincia di Pescara;
e) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
f) non avere protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
g) aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Pescara;
h) essere attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis di cui al Bando CE 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis", pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379), al **Bando** (**UE**) n. **360/2012** della Commissione del 25 aprile 2012 ed alla Decisione della Commissione Europea del 7 maggio 2002, n. 241/01 ("Regime di aiuto a favore di imprese attive nel settore agricolo") e Bando CE della Commissione n. 1535/2007.
Sono esclusi i soggetti che svolgono attività nel settore della pesca e/o dell'acquacoltura così come previsto dai Regolamenti CE 1998/2006 e CE 1535/2007 sugli aiuti <<de minimis>>.

i) non rientrare tra coloro cha hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del bando (CE)
n. 659/1999 del Consiglio, come previsto dall'art. 46 L. 234/2012;
l) non rientrare tra gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal D.L. 95/2012 convertito in L. 35/2012;
m) essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Resta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. 69/2013 (convertito dalla Legge 98/2013), con particolare riferimento ai commi 8 e 8 bis.

4. Tutti i requisiti devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo.

Art 4 - Spese ammissibili

1. Il contributo di cui al presente Bando è finalizzato ad incentivare la realizzazione di sistemi di controllo di gestione.
2. In relazione ai sistemi di controllo di gestione aziendale, sono ammesse le spese afferenti alla creazione di piattaforme informatiche di controllo di gestione e connesse attività formative, rendicontate al netto dell'Imposta sul valore aggiunto se detraibile. Si devono ritenere ammissibili, altresì, le richieste di contributi anche se presentate solo per specifiche aree aziendali, che possono essere integrate negli anni successivi.
3. Può essere presentata una sola domanda per impresa.
4. Il periodo temporale di riferimento di ammissibilità delle spese intercorre dal **01.10.2014 al 30.09.2015.**

Art 5 - Requisiti dei fornitori dei servizi

1. I suddetti servizi dovranno essere forniti da soggetti professionali, aventi quale oggetto della propria attività prevalentemente la consulenza nelle materie che costituiscono oggetto dell'intervento per il quale viene presentata domanda di contributo, oppure da singoli professionisti che abbiano già svolto tale tipologia di consulenza per una pluralità di imprese e/o Enti.
2. L'impresa richiedente dovrà fornire specifica dichiarazione sulla sussistenza di detti requisiti nella domanda di contributo.
3. Sono escluse le consulenze fornite da imprese con le quali la richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria o comunque amministratori o rappresentanti legali in comune.

Art. 6 - Misura del contributo

1. Il contributo camerale sarà concesso nella misura massima del 50% delle spese effettivamente sostenute, incluse le spese di formazione del personale, e comunque entro il limite massimo di

euro duemilacinquecento (€ 2.500,00); l'importo minimo del contributo è fissato in euro duecento (€ 200,00).
2. L'importo viene calcolato sul totale delle spese ammissibili.

Art. 7 - Limite di disponibilità finanziaria

1. I contributi oggetto del presente bando sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi.
2. Qualora il fabbisogno relativo all'ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari solo alla somma disponibile.
3. Qualora l'ultima posizione agevolabile in graduatoria sia occupata da due o più interventi, le disponibilità residue saranno equamente ripartite tra questi ultimi in proporzione alle agevolazioni concedibili.
4. In caso di nuove disponibilità finanziarie dovute a rinunce, revoche o riduzioni delle agevolazioni concesse, saranno agevolate, seguendo l'ordine fissato in graduatoria, ulteriori domande per le quali potrà essere prorogato il termine di realizzazione degli interventi successivamente definito.

Art. 8 - Modalità e termine di presentazione della domanda

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 devono presentare domanda per l'erogazione dei contributi **entro il termine perentorio del 15 dicembre 2014.**
2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in conformità al modulo di cui all'**Allegato A** del presente bando, dovrà essere inviata alternativamente:
a. previa scansione dell'originale, da indirizzo PEC al seguente indirizzo PEC: cciaa.pescara@pe.legalmail.camcom.it:
b. a mano, in busta chiusa, all'ufficio Protocollo della Camera di Commercio I.A.A. di Pescara,
c. a mezzo lettera Raccomandata A.R., all'indirizzo: Via Conte di Ruvo, 2 – 65127 Pescara – (farà fede la data risultante dal timbro postale dell'ufficio di spedizione). Le domande inviate a mezzo Racc. A.R. dovranno comunque pervenire entro e non oltre 10 giorni dal termine di scadenza.
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, deve contenere le seguenti indicazioni: cognome, nome, codice fiscale del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, sede sociale, telefono, fax, email, partita Iva.
4. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
b. dichiarazione (e/o preventivo) resa da un soggetto professionale di cui all'art. 5 co. 1 del presente regolamento, che quantifichi il costo complessivo dei beni e servizi che il richiedente sosterrà ai fini della realizzazione di sistemi di controllo di gestione;
c. dichiarazione di ammissibilità relativamente al <<de minimis>>;
d. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 della Legge 234/2012 dalla quale risulti che il soggetto richiedente non rientri tra coloro cha hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;

e. dichiarazione di non aver fornito servizi a favore dell'amministrazione, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal D.L. 95/2012 convertito in L. 35/2012;
f. dichiarazione resa ai fini del trattamento fiscale del contributo ai sensi dell'art. 28 c. 2 D.P.R. 600/1973;
5. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione del bando annuale, l'assegnatario del contributo dovrà produrre la seguente documentazione:
a. elenco delle fatture e dei documenti di spesa presentati, riepilogati nel modulo appositamente predisposto **(Allegato B);**
b. copia dei documenti di spesa quietanzati, contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d'opera. Nella ipotesi in cui i documenti non contenessero la descrizione della prestazione, dovrà essere allegata specifica dichiarazione da parte del medesimo fornitore circa l'oggetto per il quale sono state sostenute le spese presentate. In difetto il contributo concesso sarà revocato.
6. Tutte le copie dei documenti presentati devono contenere la dichiarazione di conformità agli originali rilasciata dal legale rappresentante.

Art. 9 – Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi

1. Conclusa l'attività istruttoria dell'ufficio incaricato, si provvederà all'individuazione degli assegnatari del contributo, per mezzo dell'approvazione della graduatoria definitiva con provvedimento dirigenziale.
2. Nel caso in cui l'assegnatario del contributo abbia fornito, al momento della presentazione della domanda, l'elenco delle fatture e dei documenti di spesa riepilogati nel modulo appositamente predisposto (Allegato B) e la copia dei documenti di spesa quietanzati, contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore, come previsto dall'art. 7 del vigente regolamento, il contributo concesso sarà erogato al più tardi entro 60 giorni dalla approvazione della graduatoria definitiva.
3. Nel caso in cui l'assegnatario del contributo presenti la documentazione probante le spese sostenute per la realizzazione dei sistemi di controllo di gestione, così come sopra indicato, non al momento della presentazione della domanda ma entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione del bando annuale, il contributo sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della su citata documentazione.

Art. 10 - Liquidazione

1. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti <<*de minimis*>>; pertanto il responsabile del procedimento chiede all'interessato una dichiarazione che attesti la posizione <<*de minimis*>> dell'impresa cui è stato concesso il contributo .
2. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola <<*de minimis*>> producendo:
a. una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante del consorzio ;
b. per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ;.
3. Qualora dalle dichiarazioni risulti che l'impresa/consorzio interessata abbia già ottenuto agevolazioni <<*de minimis*>> che sommate al contributo di cui al presente bando superino i massimali previsti dal Bando 1998/2006 e dal Bando CE 1535/2007, il contributo stesso non può essere concesso.

Art. 11 – Controlli

L'amministrazione, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Art. 12 – Ricorso

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR o in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 13 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Visini.

MODULI ALLEGATI AL BANDO

Allegato A – Modulo di domanda
Allegato B - Riepilogo documenti di spesa e di conformità dei documenti presentati all'originale